

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM.6 DEL 07-02-20

ORIGINALE

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO	P	BELLEI MASSIMO	P
COISSON EVA	P	CASTELLARI MONICA	P
BERTANI SAMUELE	P	MOTTOLA PASQUALE	P
BERTOZZI NEALDA	P	IOTTI ALBERTO	P
FERRI FABRIZIO	P	FERRARI SILVIA	P
MORINI GIUSEPPINA	P	ORLANDINI MARCO	P
BIZZARRI ALESSANDRO	A	MALVICA GIOELE	P
MANTOVANI LUCA	P	MICUCCI CARLO	P
CERRETO ANTONIA	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor PELOSI ANNA MARIA che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

MORINI GIUSEPPINA
MOTTOLA PASQUALE
MICUCCI CARLO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

GIANGRANDI ANNA	P
MENOZZI DANIELE	P
TANZI VIVIANA	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis...: i consiglieri presenti sono n.16, assente n.1 (cons. Bizzarri).

Sindaco: Do la parola all'assessore Menozzi.

Assessore Menozzi:

Anche questa è stata ampiamente dibattuta, ma vorrei che venisse data la giusta rilevanza anche a questa, perché è vero che noi abbiamo recepito una DGR che diceva determinate cose e noi questo Consiglio comunale, ovviamente l'Amministrazione, ha ritenuto di inserirci in questo percorso, dando una ulteriore accelerazione a una rigenerazione di un percorso sia di carattere urbanistico che edilizio, che nella delibera della Regione già vedeva il suo obiettivo principale.

Credo che non da ora, ma anche con i provvedimenti precedenti, questa amministrazione abbia puntato sui temi rigenerativi, come ricordate alla ex Europa in particolare.

Su questa noi andiamo, anche qui, come dire, non a fare un provvedimento particolarmente teorico, ma è un provvedimento molto concreto, anche su questo, insieme a quello che abbiamo votato precedentemente, che va ad abbattere in sintesi fino alla metà gli oneri di urbanizzazione, genericamente intesi, per in particolare, coloro i quali attuano degli interventi di rigenerazione e ristrutturazione.

Sicuramente per ciò che attiene le residenze, ma anche qui in particolare per il tema di rigenerazione di edifici industriali, produttivi, commerciali, nell'area in particolare per il Bellarosa.

Credo che sia anche questo un provvedimento importante, è importante per una serie di motivi, non solo per quelli tecnici che leggete qui dentro, ma anche perché è un provvedimento che ha una sua ricaduta anche ovviamente sulla fiscalità generale, perché il Consiglio comunale sceglie di valorizzare e aiutare le attività produttive in generale e ovviamente anche le residenze, in termini rigenerativi, con abbattimento forte della tassazione di fatto, e questo ovviamente va a carico del sistema generale.

E' una scelta importante, credo, non scontata, altri Comuni legittimamente hanno fatto scelte più conservative, pur nella linea della DGR, credo noi non sia necessario fare i primi della classe, ma sicuramente su questo tema abbiamo spinto molto sull'acceleratore, come punto caratterizzante dell'azione almeno urbanistica della amministrazione.

Anche questo, insieme alla variante urbanistica, perché questi due provvedimenti si tengono fortemente, e credo che avrebbero avuto molta meno efficacia, affrontare un tema senza il tema di disegno urbanistico, siccome la chiave di volta per quindi aumentare l'efficacia è quella di tenere insieme, di pensare dall'inizio insieme due provvedimenti che attengono alla imposizione fiscale da una parte e al disegno urbanistico dall'altra.

Questo combinato, credo che già, non dico dalle prossime settimane, perché credo che ci troveremo ad approvare definitivamente il provvedimento, ma sicuramente nei prossimi mesi, conterei di andare a verificare già gli effetti, perché dovrebbe essere abitudine di tutti gli amministratori, di tutto il Consiglio comunale di votare e dibattere molto sui provvedimenti che proponiamo, e dopo di che sarebbe anche utile andare a verificare nel merito l'efficacia dei provvedimenti che prendiamo, e

nulla vieterebbe, che se si verificano condizioni positive ed esaustive, ovviamente si continuano a perseguire, ma le varianti si chiamano quello perché la urbanistica deve tendenzialmente anche anticipare, perciò anche a prevedere altri provvedimenti o andare a variare quelli che ha già previsto. Ma in questo caso credo che avremo modo di verificarlo da subito, e quindi confidiamo che già nei prossimi mesi possa avere effetti molto concreti su questo.

Sindaco:

Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto n. 2 all'Ordine del Giorno: recepimento delibera assemblea legislativa n. 186/18 in materia di disciplina del contributo di costruzione:

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A della DAL n.186/2018;

- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i

Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Sant’Ilario d’Enza la 1^ Classe;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il parametro “Area dell’insediamento all’aperto” (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

Descrizione intervento	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
Ristrutturazione edilizia con e senza aumento di C.U. e Ristrutturazione urbanistica in ambito Produttivo	15	15	15	15	...
Ristrutturazione edilizia con e senza aumento di C.U. e ristrutturazione urbanistica in ambito Commerciale/direzionale	15	15	15

per le ragioni di seguito indicate: Incentivare la riqualificazione di aree produttive e commerciali, di tutto il territorio ed in particolare del Villaggio artigianale “Bellarosa”

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi

relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: -25%

per le ragioni di seguito indicate: L'Amministrazione intende agevolare questo tipo di dotazioni sociali a servizio dei segmenti più fragili della popolazione.

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: -10%

per le ragioni di seguito indicate: l'Amministrazione intende agevolare la realizzazione di una quota di abitazioni a prezzi calmierati per la parte più svantaggiata della popolazione.

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- non applicare ulteriori riduzioni;

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle

confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 65,00 calcolato mediante analisi dei prezzi al pubblico delle strutture presenti sul territorio;
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018 confermando pertanto le attuali disposizioni.

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione in corso d'opera di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto, se superiore a €5.000;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fideiussione bancaria o assicurativa pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
 - stabilire altresì che tale debito residuo del 50% può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 25% entro 6 mesi dal ritiro del Permesso di costruire ovvero dalla presentazione della SCIA e comunque entro la comunicazione della fine lavori;
 - il 25% entro 12 mesi dal ritiro del Permesso di costruire ovvero dalla presentazione della SCIA e comunque entro la comunicazione della fine lavori.

Qualora il cittadino richieda il rimborso di tutto o parte del contributo di costruzione per opere non eseguite o per varianti in diminuzione, questo verrà corrisposto previo accertamento delle posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione comunale e in caso di verifica positiva si procederà a compensazione delle somme non pagate a qualsiasi titolo.

per le ragioni di seguito indicate: agevolare il pagamento del contributo e l'attuazione degli interventi edilizi.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 05/08/1998 in materia di oneri di urbanizzazione e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22/09/1999 in materia di contributo sul costo di costruzione e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato costituente l'**Allegato 4** parte integrante del presente provvedimento, all'adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018;

RITENUTO infine di applicare per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, i valori delle corrispondenti aree fabbricabili ai fini IMU, già approvati con apposita deliberazione comunale e periodicamente aggiornati.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;

DATO ATTO che la proposta di recepimento è stata presentata nella commissione consigliare Tutela e gestione del territorio, sicurezza e legalità nella seduta del 23/001/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b del DL 174/2012;

CON VOTI: favorevoli n.16, contrari /, astenuti /;

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 05/08/1998 in materia di oneri di urbanizzazione e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22/09/1999 in materia di contributo sul costo di costruzione e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) **DI APPROVARE:**
 - a) al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la “**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**”;
 - b) ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, l' “**Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017**”, secondo quanto disposto nell'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- 5) **DI APPLICARE** per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, i valori delle corrispondenti aree fabbricabili ai fini IMU, già approvati con apposita deliberazione comunale e periodicamente aggiornati.
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

- 7) **DI PUBBLICARE** integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- 8) **DI TRASMETTERE** copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n.14, contrari /, astenuti n.2 (cons. Ferrari e Orlandini), il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** al fine di trasmettere tempestivamente, l'avviso di avvenuta approvazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 7 DEL
27-01-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto
DALL'ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA
LEGISLATIVA n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
Strozzi Claudia

PARERE: Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**SINDACO
PERUCCHETTI CARLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA**
